



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SUL *WELFARE* 2025

tra

la Delegazione di parte datoriale, rappresentata dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Prof. ing. Marco Casini

e

- per il Comparto (personale non dirigente): i rappresentanti di parte sindacale individuati ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente comparto funzioni centrali, triennio 2022-2024, firmato il 27 gennaio 2025;
- per l'Area (personale dirigente): i rappresentanti di parte sindacale individuati ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali - triennio 2022-2024, firmato il 28 ottobre 2025.

*** **

PREMESSO CHE:

- l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito anche "Autorità"), considerato che la materia del *welfare* incide in modo diretto sul benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, ritiene prioritario che i contenuti degli accordi integrativi in materia riflettano le esigenze e le aspettative del personale interessato, tenendo altresì conto delle diverse sensibilità presenti;
- in tale ottica, con nota prot. n. 10685 del 4 settembre 2025, l'AUBAC ha invitato tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente e non dirigente, nonché la RSU, a trasmettere – possibilmente in forma congiunta – una proposta di testo unitario, valido per entrambe le categorie di personale, finalizzato alla definizione dei criteri generali dei piani di *welfare* da destinare al personale dell'Ente, in un'ottica di ampia condivisione;
- la presente ipotesi di accordo - già peraltro condivisa negli anni 2022, 2023, e 2024 - pur prevedendo identiche misure di *welfare* per personale dirigente e non dirigente, ha valore giuridico distinto;
- con nota prot. n. 457/U-FP/2025 del 14 ottobre 2025, la sigla sindacale FP CGIL ha trasmesso una propria proposta relativa alla corresponsione delle misure di *welfare* integrativo per l'anno 2025;

- con nota prot. n. 12848/2025 del 16 ottobre 2025, la RSU ha trasmesso – anche per conto delle organizzazioni sindacali CISL-FP, FLP-EPNE, UILPA e USB PI – una proposta concernente la corresponsione delle misure di *welfare* integrativo per l’anno 2025;
- con *e-mail* del 6 novembre 2025 tre rappresentanti della RSU hanno richiesto modifiche al testo del presente Accordo;
- con nota prot. n. 13760 del 6 novembre 2025, la delegazione di parte datoriale ha riscontrato la suddetta *e-mail* rappresentando che, pur riconoscendo l’apprezzabile volontà di contribuire al perfezionamento del testo, le osservazioni formulate non comportano un effettivo miglioramento delle previsioni, rischiando, al contrario, di pregiudicare la tempestiva erogazione dei rimborsi in favore del personale interessato.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, il Titolo III “*Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale*”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*” e, in particolare, gli articoli 12 e 51.

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l’articolo 40 in materia di misure fiscali per il *welfare* aziendale.

VISTO il CCNL del comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024 relativo al personale non dirigente che:

- all’articolo 7, comma 6, lettera g), prevede che l’individuazione dei criteri generali per l’attuazione di piani di *welfare* integrativo sia oggetto di contrattazione integrativa;
- all’articolo 34, comma 1, prevede che le amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, disciplinano la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

- all'articolo 34, comma 2, prevede che gli oneri per la concessione dei benefici di cui allo stesso articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l'art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001.

VISTO l'articolo 27, comma 2, del CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001, secondo il quale l'onere complessivo a carico del bilancio degli Enti per la concessione dei benefici previsti dal comma 1, da lettera a) a lettera e), non può superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.

VISTO il CCNL dell'area funzioni centrali per il triennio 2022-2024 relativo al personale dirigente che:

- all'articolo 21, comma 1, lettera h), prevede che l'individuazione dei criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità e di quanto destinato ai sensi dell'art. 16 (Welfare integrativo);
- all'articolo 16, comma 1, prevede che le amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, disciplinano la concessione di benefici di welfare integrativo in favore dei propri dipendenti, tra i quali iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- all'articolo 16, comma 2, prevede che gli oneri per la concessione dei benefici di cui allo stesso articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra le quali l'art. 75 del CCNL Area VI del 01/08/2006.

VISTO il citato articolo 75, comma 5 del CCNL Area VI del 1/08/2006, secondo cui continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall'articolo 48, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto l'11/10/1996, con particolare riferimento ai benefici assistenziali e sociali.

VISTO il citato articolo 48, comma 1 del CCNL dell'11 ottobre 1996, secondo cui si applica al personale dirigente la disciplina prevista per il restante personale del comparto per quanto concerne, tra gli altri, gli interventi assistenziali.

VISTA la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 novembre 2022 recante *“Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”*.

VISTA la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 recante *“Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi.”*.

VISTA la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024 recante *“Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto Anticipi) - Novità in materia di reddito di lavoro dipendente”*.

VISTA la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 recante *“Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Novità in materia d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente”*.

VALUTATE E CONDIVISE le proposte di contratto collettivo integrativo del 14 e del 16 ottobre u.s. sopra citate.

VERIFICATO che il bilancio previsionale 2025 dell'Autorità ha stanziato, al capitolo 11211.0 *“Contributi per benessere del personale e delle loro famiglie”*, la somma di € 49.631,50 (euro quarantanovemilaseicentotrentuno/50).

TANTO PREMESSO

le Parti, individuati i benefici di natura assistenziale e sociale maggiormente rispondenti alle esigenze del personale, stipulano il presente Accordo in sede di contrattazione integrativa.

Articolo 1

Ambito di applicazione soggettivo

1. Il presente Accordo si applica al personale non dirigente del Comparto e al personale dirigente dell'Area, come specificato nelle premesse, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale in servizio presso le sedi centrale e periferiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato nell'anno 2025.

2. L'erogazione delle misure di *welfare* è prevista esclusivamente per il periodo in cui il dipendente, come individuato al comma 1, ha prestato la propria attività presso l'Autorità.
3. Con riferimento al personale dell'Autorità che, nell'anno 2025, sia in aspettativa, comando, distacco e istituti equivalenti, l'erogazione del *welfare* è prevista, del pari a quanto previsto al comma 2, in quota parte rispetto al periodo di durata del rapporto di lavoro effettivamente reso.
4. Le misure di *welfare* hanno contenuto e criteri di accesso identici per entrambe le categorie di personale nel rispetto del CCNL di riferimento e delle risorse assegnate.

Articolo 2

Spese rimborsabili

1. L'Autorità procederà al rimborso delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per le seguenti voci:
 - a. utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas);
 - b. spese per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale in favore del dipendente, del coniuge e dei figli;
 - c. spese per la locazione dell'abitazione in favore del dipendente o del coniuge, a condizione che l'immobile costituisca abitazione principale;
 - d. interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, in favore del dipendente o del coniuge, a condizione che l'immobile su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale;
 - e. spese per servizi di educazione e istruzione, in favore dei figli (ad esempio: servizio mensa, retta scolastica e contributo di iscrizione e frequenza, gita scolastica, uscita didattica).
2. I rimborsi delle spese sostenute ai sensi del comma 1 sono conformi ai criteri richiamati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*" e dalle circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate.
3. Ai fini dell'ammissione al rimborso di cui al comma 1, lettera a., le utenze domestiche - conformemente alla Circolare n. 35/E dell'Agenzia delle entrate - sono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o da suoi familiari, a prescindere

che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

4. Ai fini dell'ammissione al rimborso, il dipendente dovrà produrre specifica documentazione che attesti la quietanza del pagamento e il relativo titolo, fino alla concorrenza della quota massima disponibile *pro capite*.
5. L'Autorità potrà utilizzare le eventuali somme non erogate del fondo di cui al capitolo 11211.0 "*Contributi per benessere del personale e delle loro famiglie*" del bilancio previsionale 2025 a titolo di contributo per attività ricreative o con finalità sociale del personale.
6. Qualora residuassero ulteriori risorse, le stesse incrementano *una tantum* le risorse del corrispondente capitolo di bilancio di cui all'esercizio successivo. Il presente comma è applicabile anche nel caso in cui l'Autorità non attui il comma 5.

Articolo 3

Clausole finali

1. Ai sensi della normativa vigente e delle richiamate circolari dell'Agenzia delle entrate, resta fermo che in relazione alle spese rimborsate al dipendente ai sensi del presente Accordo, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le medesime spese quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l'abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione.
2. All'atto della richiesta del rimborso, il dipendente è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà in cui viene dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le spese per le quali richiede il rimborso non sono o saranno oggetto di medesima richiesta, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.
3. È demandata al Settore Risorse umane - all'esito della contrattazione integrativa - l'emanazione di apposita circolare volta all'esplicazione delle modalità operative del presente Accordo nonché la comunicazione relativa al massimale disponibile *pro capite*.
4. Resta ferma la distinzione formale tra la contrattazione del Comparto e quella dell'Area dirigenziale ai sensi della normativa vigente.

5. Il presente testo ha valore di accordo coordinato, composto da due atti di sottoscrizione distinti ma di contenuto identico.

per
LA DELEGAZIONE DI PARTE
DATORIALE PUBBLICA
IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Marco Casini

per
L'AREA
(PERSONALE DIRIGENTE)

CISL FP

ANMI ASSOMED-SIVEMP FPM

CIDA

FLEPAR

UILPA

UNADIS

DIRSTAT-FIALP-UNSA

per
LA DELEGAZIONE DI PARTE
DATORIALE PUBBLICA
IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Marco Casini

per
IL COMPARTO
(PERSONALE NON DIRIGENTE)

CISL FP

CONFSAL UNSA

FLP

CONFINTESA FP
UIL PA

RSU
Autorità di bacino distrettuale
Appennino centrale